



Comune di Fucecchio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 3 del 10 gennaio 2026

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2026**

Settore: Settore 2 - Economico Finanziario, Gestione Entrate E Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2026 il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 09:12 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Francesco Bonfantoni nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Asti Monica	P	
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Borgioli Luca	P	
Calugi Fabio	P	
Caponi Lubiana	P	
Carmignani Valentina		AG
Castaldo Raffaella	P	
Cei Daniele	P	
Costagli Greta		AG
Donnini Emma	P	
Favilli Lorenzo	P	
Fondelli Linda		AG
Geloso Gianmarco	P	
Pagliaro Irene	P	
Picchianti Vittorio	P	
Testai Simone	P	

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Il Segretario Generale, Valentina La Vecchia.

Scrutatori: Banti Federica, Borgioli Luca, Geloso Gianmarco.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi dal 739 al 783, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che la citata Legge dispone quanto segue:

- al comma 748, *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.”;*
- al comma 749, *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”;*
- al comma 750, *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.”;*
- al comma 751, *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.”;*
- al comma 752, *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;*
- al comma 753, *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”;*
- al comma 754, *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”;*

VISTO il comma 767, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga inserita al comma 767 citato, ultimo periodo, e prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022, che recita "In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";

VISTI, inoltre, i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

CONSIDERATO che l'intento del legislatore, fra l'altro, è di:

- predisporre un ventaglio di fattispecie impositive uguale in tutti i Comuni;
- utilizzare una piattaforma unica informatica in modo da permettere una facile consultazione delle aliquote deliberate;

DATO ATTO che:

- il comma 1 dell'art. 6ter del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 ha differito all'annualità d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF,
- con decreto 6 settembre 2024 il Mef ha modificato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 approvando il nuovo Allegato "A" sostitutivo di quello approvato con il predetto decreto 7 luglio 2023;
- il MEF ha reso disponibile l'applicazione per l'elaborazione e trasmissione del predetto prospetto, con aggiornamento delle fattispecie per la differenziazione delle aliquote attraverso l'adozione del D.M. del 6 novembre 2025, sostituendo l'allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 7 luglio 2023, inserito dal Decreto Ministeriale del 6 settembre 2024;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 16.07.2020 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 41 del 30.05.2023 e n.95 del 27.12.2023;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. del 30.12.2024, avente ad oggetto "Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2025" e recante il nuovo prospetto, così come delineato dal D.M. Del 6 settembre 2024;

DATO ATTO che l'Ente, nella costruzione del prospetto delle aliquote IMU in base a quanto consentito dalle condizioni stabilite dal citato D.M. del 6 settembre 2024, è chiamato a valutare e contemperare i seguenti aspetti:

- esigenze di bilancio per l'anno 2026 in relazione agli obiettivi dell'ente di mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità;
- pressione fiscale IMU a carico dei contribuenti, tenuto anche conto della manovra fiscale complessiva adottata da parte dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 20 novembre 2025, recante proposta al Consiglio Comunale delle aliquote per l'anno 2026 come risultanti dal prospetto di cui all'Allegato A della presente deliberazione – parte integrante e sostanziale della stessa -, predisposto tenendo conto delle simulazioni effettuate dal Servizio Gestione Entrate all'interno del Portale del Federalismo Fiscale nel rispetto delle "Linee Guida aggiornate per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU";

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Settore 2, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Settore 2, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole in data 22.12.2025 da parte della I Commissione Consiliare permanente, denominata "Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi";

VISTO il verbale della Seduta del Consiglio Comunale, come da registrazione su supporto digitale e successivamente trascritto;

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
14	-	10	4 (Borgioli, Calugi, Picchianti e Testai)

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026 come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato A), parte integrante e sostanziale, precisando che detto prospetto è stato elaborato per mezzo della procedura informatica resa disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e della Finanze;
2. di ricordare che, a partire dal 2020, le deliberazioni in materia tributaria:
 - acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;
 - esplicano i loro effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione, se approvate nei termini di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e se inviate dall'Ente entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicate entro il termine del 28 ottobre;
3. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate:

- della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da effettuarsi entro il termine stabilito dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 23/2011;
 - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale dell'Ente;
 5. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare la manovra tributaria IMU 2026, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
14	-	10	4 (Borgioli, Calugi, Picchianti e Testai)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Francesco Bonfantoni

Il Il Segretario Generale

Valentina La Vecchia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.